



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

TRIBUNALE FEDERALE



Composto da

Avv. Rodolfo SENES – Presidente

Avv. Paola Buzzetti – Componente

Avv. Enrico Medici – componente

DECISIONE

nel procedimento n. 097/2018, su ricorso ex artt. 30 e 33 R.G.S. F.I.S.I. presentato dal Dott. Stefano Buccafusca e dall'avv. Gaia De Stefano, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Nazzaro

contro

- F.I.S.I. - Comitato Regionale Campano, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*

- F.I.S.I., FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

- Presidente della Assemblea Regionale Campana del 20.09.2018, dott. Angelo Dalpez;

- Segretario della Assemblea Regionale Campana del 20.09.2018, dott.ssa Anna Lettieri

avverso

la delibera elettiva del 20.9.2018 adottata dall'Assemblea Regionale del Comitato Campano

Svolgimento del processo

Con ricorso ex artt. 30 – 33 del Regolamento F.I.S.I. del 19 ottobre 2018 il Dott. Stefano Buccafusca e l'avv. Gaia De Stefano impugnavano la delibera elettiva del 20.9.2018 adottata dall'Assemblea Regionale del Comitato Campano lamentandone l'illegittimità sotto plurimi profili afferenti l'asserita mancata verifica delle presenze in prima convocazione, l'asserita contrarietà all'art. 37, comma 6, del R.O.F, l'asserita inosservanza dell'art. 37 del R.O.F. e l'illegittima esclusione dal voto di alcune A.S.D., nonché l'asserita violazione dell'art. 17 dello Statuto Federale per inosservanza delle regole di segretezza del voto.

Pertanto, i ricorrenti chiedevano che la delibera elettiva del 20.9.2018 adottata dall'Assemblea Regionale del Comitato Campano venisse dichiarata inesistente, nulla e/o annullabile e che, in via d'urgenza, *inaudita altera parte*, ne venisse sospesa l'esecutività con *“immediato Commissariamento del Consiglio Regionale eletto al fine di procedere a nuove elezioni in*

1

tempi brevi onde non pregiudicare i diritti degli esclusi in vista dell'imminente stagione invernale".

Il ricorso veniva depositato presso la segreteria del Tribunale Federale il 19 ottobre 2018, senza che venisse allegata l'attestazione dell'avvenuta comunicazione del ricorso alle parti intimiate, alle altre parti eventualmente interessate dal giudizio e ai controinteressati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del Regolamento di Giustizia Sportiva F.I.S.I..

Con provvedimento del 29 ottobre 2018 il Presidente del Tribunale Federale respingeva l'istanza sospensiva formulata dai ricorrenti e fissava udienza per il giorno 29 novembre 2018.

Si costituivano nel procedimento la Federazione Italiana Sport Invernali in persona del suo Presidente Sig. Flavio Roda, e il Sig. Angelo Dalpez, rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Diotallevi, con memoria depositata il 23 novembre 2018 nella quale, in via preliminare, chiedevano dichiararsi l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso sotto diversi profili, primo tra i quali l'inosservanza dell'art. 33, comma 4, lett. b del Regolamento di Giustizia Sportiva F.I.S.I. per mancato invio del ricorso alle parti intimiate, interessate, e controinteressate. I convenuti spiegavano, infatti, di essere venuti a conoscenza del ricorso in via del tutto irrituale ed informale e di non essere stati autorizzati, per tale motivo, dalla Segreteria del Tribunale ad estrarre copia dei documenti prodotti dai ricorrenti. Nel merito, chiedevano comunque il rigetto di tutte le domande e conclusioni formulate in ricorso.

All'udienza del 29 novembre 2018 comparivano avanti al Collegio i ricorrenti dott. Stefano Buccafusca e avv. Gaia De Stefano, quest'ultima anche in qualità di difensore dei ricorrenti, in sostituzione dell'avv. Francesco Nazzaro per delega che depositava. Per la F.I.S.I. e per il sig. Angelo Dalpez, era presente l'avv. Giovanni Diotallevi.

Vista l'eccezione preliminare, sollevata dai convenuti nella memoria di costituzione, di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 33 del Regolamento di Giustizia Sportiva della F.I.S.I., il Presidente del Tribunale formulava all'avv. Gaia De Stefano richiesta di esibizione delle ricevute attestanti la comunicazione del ricorso ai soggetti indicati dall'art. 33 del Regolamento di Giustizia Sportiva F.I.S.I. Su richiesta dell'avv. Gaia De Stefano, il Presidente del Tribunale sospendeva l'udienza al fine di consentirle di procurarsi ed esibire la documentazione in oggetto. Ripresa l'udienza, l'avv. De Stefano dichiarava che il ricorso era stato comunicato unicamente alla F.I.S.I. in data 25.10.2018 alle ore 10,26 all'indirizzo di

posta elettronica ordinaria presidenza@fisi.org e che nessuna ulteriore comunicazione era stata effettuata ad altri soggetti.

Il Presidente, vista l'eccezione preliminare di inammissibilità, invitava le parti a discutere la questione. All'esito della discussione, il Tribunale si ritirava in camera di consiglio e decideva come da dispositivo letto in udienza.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

E' norma di riferimento l'art. 33 comma 2 del Regolamento di Giustizia Sportiva, che prevede che *"copia del ricorso è trasmessa, a cura del ricorrente, alla parte intimata e alle altre parti eventualmente interessate al giudizio.*

Il medesimo articolo, al comma 3, dispone che *"il ricorso deve contenere: a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati"* e al comma 4 prevede che al ricorso debba essere allegata *"b) l'attestazione dell'avvenuto invio del ricorso agli altri destinatari indicati al comma 1"*.

Al fine della regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti (intimate, interessate, controinteressate) - che, in ossequio al principio del giusto processo, è *condicio sine qua non* per l'ulteriore sviluppo del procedimento, anche in forza di quanto espressamente prescritto dall'art. 3.2 del Regolamento di Giustizia Sportiva F.I.S.I. (*"Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo"*) -, i ricorrenti avrebbero dovuto comunicare il ricorso non solo ai soggetti intimati/interessati (ovvero alla F.I.S.I., alla F.I.S.I. - Comitato Regionale Campano, al Presidente della Assemblea Regionale Campana del 20.09.2018, dott. Angelo Dalpez e al Segretario della Assemblea Regionale Campana del 20.09.2018, dott.ssa Anna Lettieri), ma anche ai controinteressati, ossia ai soggetti portatori di un interesse sostanziale diretto ed esattamente contrario rispetto a quello fatto valere dai ricorrenti, nella fattispecie identificabili nelle persone del Presidente (Felsani Agostino) e dei Consiglieri eletti, in quanto portatori dell'interesse a sostenere la legittimità e validità della delibera elettiva del 20.9.2018 adottata in esito al procedimento elettorale dall'Assemblea Regionale campana.



Inoltre i ricorrenti avrebbero dovuto depositare presso la Segreteria del Tribunale, al momento stesso del deposito del ricorso, l'attestazione dell'avvenuta comunicazione del ricorso a tutti i soggetti di cui sopra.

Ciò non solo in virtù del comando in tal senso chiaramente ed inequivocabilmente rivolto ai ricorrenti dall'art. 33, comma 4, lett. b del Regolamento di Giustizia Sportiva F.I.S.I., ma anche, nella logica del rispetto dei tempi e degli incombenzi processuali, al fine di consentire al Tribunale di ottemperare all'obbligo, di cui è gravato in forza di quanto disposto dal successivo art. 35.1, di trasmissione del ricorso e del provvedimento di fissazione di udienza, appunto, agli intimati, ai soggetti comunque interessati ed ai controinteressati, al fine di consentire loro la rituale partecipazione al giudizio secondo quanto disposto dal successivo art. 35.2.

Nella fattispecie, è pacifico che i ricorrenti abbiano omesso di ottemperare a tutti i suddetti obblighi processuali.

Non solo, infatti, è assente la prova della comunicazione del ricorso a tutti i soggetti intimati, interessati e controinteressati (non potendo, a tal fine, ritenersi esauriente la comunicazione del ricorso alla sola F.I.S.I., avventa peraltro solo in data 25.10.2018, e quindi tardivamente, oltretché irritualmente all'indirizzo di posta elettronica ordinaria), ma è altresì circostanza pacifica, in quanto acquisita dalle stesse dichiarazioni del difensore dei ricorrenti, che il ricorso non sia stato comunicato ad alcun altro soggetto: né agli altri intimati/interessati, né tantomeno ai controinteressati, precludendone così la partecipazione al presente procedimento, con conseguente inevitabile e insanabile inammissibilità del ricorso.

Giova a tal fine richiamare gli insegnamenti del Collegio di Garanzia che, nella decisione n. 39/2018, ha ritenuto meritevole di conferma la declaratoria della Corte Federale di inammissibilità del ricorso per violazione del principio del contraddittorio, per avere il ricorrente instaurato il giudizio nei confronti della Federazione e non anche dei controinteressati. *"La norma di riferimento"*, spiega il Collegio di Garanzia, *"palesamente violata da parte ricorrente mediante l'omessa chiamata in giudizio dei soggetti c.d. <controinteressati> citati dalla Corte Federale nella pronuncia impugnata, è altresì l'art. 2, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, rubricato non casualmente <principi del processo sportivo>, il quale costituisce la trasposizione, nell'ambito della giustizia sportiva, di principi cardine di chiara natura garantistica, sanciti nella carta costituzionale"*



all'art. 111, commi 1 e 2, quali appunto i principi del giusto processo, del contraddittorio e della parità delle parti: principi che, in ragione della indicata rilevanza costituzionale, non consentono deroga alcuna ed impongono il coinvolgimento processuale - ai fini della regolare costituzione del contraddittorio - di tutte le parti interessate all'esito del giudizio".

Aggiunge il Collegio di Garanzia che *"Il controinteressato, alla stregua di condivisibile dottrina (cfr. Gagliardi, <Intervento nel procedimento amministrativo, giusto procedimento e tutela del contraddittorio>, in Diritto Amministrativo, fasc. 2, Giugno 2017, pag. 373), è definito, a differenza dell'interventore che è parte solo eventuale del processo amministrativo, come la parte necessaria a cui il ricorso deve essere notificato, ai sensi dell'art. 27, primo comma, c.p.a., in quanto citato nel provvedimento ovvero ivi agevolmente individuabile, oltreché titolare di un interesse qualificato al mantenimento dell'utilità da questo riconosciuta e dunque suscettibile di subire un pregiudizio nel caso di annullamento (cfr. anche, ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4676 dell'11.11.2016; Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4606 dell'01.10.2015), o comunque portatore di un interesse giuridico qualificato alla conservazione dell'atto Il Collegio ritiene, quindi, di aderire al costante orientamento giurisprudenziale, <univoco e condiviso> (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3053 del 24.05.2012), che qualifica il controinteressato come parte necessaria di un siffatto procedimento di natura amministrativa, il quale deve essere vocato in giudizio su impulso del ricorrente a pena di decadenza del ricorso affinché il contraddittorio possa dirsi integralmente completo (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, III Sezione, n. 5362 del 25.11.2015; Consiglio di Stato, IV Sezione, n. 1198 del 17.03.2017); ed il contenuto dei già richiamati artt. 30, terzo comma, lett. A), e 32 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI sono da intendersi pienamente conformi al superiore principio di diritto, in virtù della loro formulazione ad opera del legislatore sportivo".*

Per tale motivo, il Collegio ha altresì chiarito che la mancata comunicazione del ricorso, da parte del ricorrente, ai controinteressati determina una inammissibilità non sanabile mediante un intervento officioso del giudice: *"Non appare, pertanto, condivisibile l'assunto di parte ricorrente, secondo cui l'onere di integrare il contraddittorio sia da intendersi ex officio iudicis, in virtù del richiamo all'art. 102 c.p.c.."*

Osserva, al riguardo, il Collegio come la figura sostanziale e processuale del controinteressato non appartenga all'ambito delle norme del codice di procedura civile - che

regola invece la ben diversa posizione processuale del terzo (artt. 102 e seguenti c.p.c.) come soggetto che non è parte necessaria del giudizio e che limita l'intervento del giudice, ex art. 107 c.p.c., solo in presenza di un attenuato criterio di "opportunità" - e come debbano delle norme ritenersi, per l'effetto, estranee alla fattispecie dedotta in lite, in corretta applicazione del principio d'impulso di parte di natura amministrativistica già richiamato.

E sovviene, in subiecta materia, l'ulteriore, e già accennato, profilo di naturale coordinamento con quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 41, comma 2, del D. Lgs. n. 104/2010, alla cui stregua <qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso>, e 27, comma 1, D. Lgs. cit., secondo cui <il contraddittorio è integralmente costituito quando l'atto introduttivo è notificato all'amministrazione resistente e, ove esistenti, ai controinteressati>".

Per i motivi sopra esposti, che rivestono carattere assorbente, il Tribunale ritiene quindi che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

"Il Tribunale dichiara il ricorso inammissibile. Condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.200 oltre accessori di legge".

Si comunichi.

Milano, 29 novembre 2018

Il Collegio

Avv. Rodolfo SENES

Avv. Paola BUZZETTI

Avv. Enrico MEDICI